REGIONE BASILICATA

**D.D. n. 30BB.2026/D.00781 del 19.06.2026**

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 36 mesi, di n. 8 unità di personale non dirigenziale con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del Comparto Funzioni locali presso la Regione Basilicata – profili vari – riservato interamente a studentesse e studenti dell'Università degli Studi della Basilicata**

**Articolo 1 – Posti a concorso**

1. Ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del decreto interministeriale 21 dicembre 2023, è indetto un concorso pubblico finalizzato al reclutamento, mediante la stipula di un contratto di formazione e lavoro della durata di 36 mesi, di n. 8 studenti universitari meritevoli iscritti all'Università degli Studi della Basilicata.

2. Le n. 8 unità di personale, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione della Regione Basilicata (di seguito anche Amministrazione), saranno reclutate secondo i seguenti profili professionali, con adibizione ad attività istituzionali rientranti negli ambiti organizzativi qui descritti, coerenti con le competenze tecnico-scientifiche richieste dai singoli profili professionali:

| Codice | Profilo Professionale | Posti | Ambito organizzativo |
|---|---|---|---|
| **REG_PP0009-AR046** | **Esperto/a di valutazione - Competitività imprese** | **2** | **Sviluppo e competitività del sistema produttivo regionale - Servizi alla Comunità** |
| **REG_PP0056-AR012** | **Esperto/a archivistica e gestione documentale - Digitalizzazione processi e servizi** | **2** | **Governance documentale - Sistemi di conservazione digitale** |
| **REG_PP0011-AR014** | **Esperto/a di sistemi informatici - Cybersecurity** | **2** | **Sicurezza informatica - Transizione digitale** |
| **REG_PP0017-AR039** | **Specialista di progettazione e gestione tecnica - Transizione energetica ed economia circolare** | **2** | **Sostenibilità ambientale - Gestione tecnica di interventi e progetti** |

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare la struttura organizzativa di assegnazione delle unità da reclutare nel rispetto delle competenze possedute e/o acquisite e delle finalità del contratto di formazione e lavoro.

4. Ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di cui al precedente comma 3, per il profilo Esperto/a archivistica e gestione documentale - Digitalizzazione processi e servizi, le attività si svolgono prevalentemente presso le strutture regionali competenti per la gestione e la conservazione del patrimonio documentale, con sede nel territorio di Matera.

5. La procedura si svolge nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza, pubblicità e valorizzazione del merito previsti dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

6. La Regione Basilicata garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, in conformità a quanto disposto dall'art. 57 del richiamato d.lgs. n. 165/2001.

7. Il percorso di formazione sarà realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi della Basilicata, nell'ambito della convenzione stipulata in data 4 maggio 2026, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 14.

8. Sul presente bando di concorso non opera la riserva di personale di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, in quanto detta riserva è già applicata nell'ambito di altra procedura di reclutamento indetta dalla Regione Basilicata.

9. Le riserve di posti pari al 30% di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nonché quelle pari al 15% di cui all'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e all'art. 18, comma 4, del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, sono applicate con riferimento ai singoli profili concorsuali oggetto della presente procedura.

10. In ragione del numero di unità messe a concorso per ciascun profilo, l'applicazione delle suddette percentuali di riserva non determina, nell'ambito della presente procedura concorsuale, l'attribuzione di posti riservati in numero intero. Le quote frazionarie eventualmente maturate sono pertanto conservate e computate ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ai fini dell'applicazione in occasione di successivi ampliamenti dei posti da coprire o di ulteriori assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie.

11. In relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., rubricato "Equilibrio di genere", si dà atto che, alla data del 31 dicembre 2025, il differenziale tra i generi non è superiore al 30% e, pertanto, non trova applicazione il titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lett. o) dello stesso decreto.

**Articolo 2 – Requisiti di ammissione**

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

c) idoneità psico - fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce;

d) età compresa tra i 18 e i 24 anni non compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

f) non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

g) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. l) del d.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. e/o dell'art. 2, comma 2, del D.M. del 14 ottobre 2021;

h) non avere in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del d.P.R. n. 313/2002. Coloro che si ritrovino in una di queste condizioni ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

i) essere studentesse o studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, iscritti, con riferimento all'A.A. 2025-2026, al terzo anno o ad anni successivi fuori corso di uno dei corsi di laurea triennale afferenti alle classi previste per i profili professionali oggetto del presente bando; non aver ancora conseguito il titolo di laurea ed essere in regola con il conseguimento dei CFU previsti dal piano di studi per gli anni accademici precedenti.

In particolare, i candidati devono:

- in caso di iscrizione al terzo anno, aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per i primi due anni di corso entro i termini stabiliti;
- in caso di iscrizione fuori corso, aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per l'intero triennio entro i termini stabiliti;

I candidati, inoltre, devono risultare iscritti a uno dei seguenti corsi di laurea triennale:

- alla Laurea in Economia Aziendale (Classe L-18, D.M. 270/2004) con riferimento al **profilo di Esperto/a di valutazione – Competitività imprese**;
- alla Laurea in Operatore dei Beni Culturali (Classe L-1, D.M. 270/2004) con riferimento al **profilo di Esperto/a archivistica e gestione documentale – Digitalizzazione processi e servizi**;
- alla Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche (Classe L-31, D.M. 270/2004) con riferimento al **profilo di Esperto/a di sistemi informatici – Cybersecurity**;
- alla Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7, D.M. 270/2004) con riferimento al profilo di **Specialista di progettazione gestione tecnica – Transizione energetica ed economia circolare**.

2. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Possono essere assunti in servizio anche i candidati vincitori che alla data dell'assunzione abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età.

3. I candidati che non incorrano in uno dei motivi di esclusione di cui al successivo art. 5, comma 1, sono ammessi a partecipare con riserva di successivo accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale.

**Articolo 3 – Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità**

1. Il bando è pubblicato nel portale "inPA", disponibile all'indirizzo Internet https://www.inpa.gov.it, e nel sito istituzionale della Regione Basilicata https://www.regione.basilicata.it.

2. Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS mediante la compilazione del format di

candidatura nel portale “inPA”, disponibile all’indirizzo Internet www.inpa.gov.it, previa registrazione nello stesso portale. Per la partecipazione alla procedura concorsuale, il candidato dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

3. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente procedura concorsuale nel portale “inPA”, disponibile all’indirizzo Internet https://www.inpa.gov.it, e nel sito istituzionale della Regione Basilicata https://www.regione.basilicata.it. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

4. La data di presentazione on line delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine del processo di invio, dal portale “inPA”, che, allo scadere del suddetto termine ultimo, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.

5. In caso di accertato malfunzionamento, parziale o totale del portale “inPA”, attestato da apposito avviso pubblicato nel medesimo portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

6. All'atto della registrazione al portale “inPA” il candidato compila il curriculum e le relative sottosezioni, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

7. Si rende noto che, fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo di cui alle previsioni dello stesso d.P.R. emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi, le informazioni e quant’altro necessario al fine di renderne possibile la verifica da parte dell’Amministrazione.

9. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate al procedimento di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page, l’apposito modulo di assistenza presente nel portale “inPA”. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

**Articolo 4 – Domanda di partecipazione**

1. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

a) il cognome, il nome, il codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello

status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

d) il godimento dei diritti civili e politici:

- se cittadino italiano, il candidato dovrà indicare il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

e) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, l'indirizzo PEC al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura, unitamente a un recapito telefonico;

f) il possesso dell'idoneità psico - fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale per il quale si concorre;

g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

h) di non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

i) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. l) del d.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. e/o dell'art. 2, comma 2, del D.M. del 14 ottobre 2021;

j) di non avere in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del d.P.R. n. 313/2002. Coloro che si ritrovino in una di queste condizioni ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

k) di essere studentesse e studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, iscritti, con riferimento all'A.A. 2025/2026, al terzo anno o ai successivi fuori corso dei corsi di laurea triennale afferenti alle classi previste per i profili professionali oggetto del presente bando, non aver ancora conseguito il relativo titolo di studio ed essere in regola con il conseguimento dei CFU, secondo le indicazioni di dettaglio di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera i);

l) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni della procedura concorsuale, ivi incluso il successivo art. 16, rubricato "Trattamento dei dati personali".

2. Al fine di attestare il possesso del requisito di cui alla precedente lettera k), nonché il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 10, comma 3, lettera b), il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, l'"autocertificazione di iscrizione con esami" in formato PDF, scaricabile dal portale dell'Università degli Studi della Basilicata (https://portale.unibas.it/site/home.html) nella sezione Servizi Docenti e Studenti – Esse3 Servizi online, accedendo alla propria area riservata e selezionando la voce "Certificati".

3. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile nel format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla

dichiarazione resa dovrà essere allegata in formato PDF nel portale "inPA". Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

4. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile nel format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice competente, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere allegata in formato PDF nel portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

5. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine di cui al precedente art. 3, comma 3, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ufficio.risorse.umane@cert.regione.basilicata.it entro il settimo giorno antecedente la prova.

6. È garantita la partecipazione alle prove delle candidate in stato di gravidanza o allattamento, senza pregiudizio per la procedura concorsuale. A tal fine, l'Amministrazione adotta le misure organizzative necessarie e proporzionate al caso concreto, anche mediante prove in modalità asincrona e/o predisposizione di spazi idonei per l'allattamento. Su istanza motivata della candidata, corredata di certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ufficio.risorse.umane@cert.regione.basilicata.it entro il settimo giorno antecedente la prova, può essere richiesta una diversa calendarizzazione della stessa. La Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione prodotta e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza e non discriminazione, individua le misure organizzative più idonee, assicurando comunque il regolare e tempestivo svolgimento della procedura concorsuale.

7. La Regione Basilicata non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nella presente procedura concorsuale.

9. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

**Articolo 5 – Cause di esclusione**

1. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura concorsuale:

a) il mancato possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal precedente art. 2;

b) la presentazione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 4.

2. I candidati non esclusi sono, comunque, ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati.

3. L'esclusione dalla procedura concorsuale di coloro che ricadano in una delle condizioni di cui al precedente comma 1, è disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell'Ufficio Risorse umane e Organizzazione, del quale sarà data comunicazione all'interessato all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.

**Articolo 6 – Commissioni esaminatrici**

1. Con successiva determinazione del Direttore Generale per la Presidenza della Giunta e la Programmazione strategica, che sarà pubblicata nel portale unico del reclutamento "inPA" e nel sito istituzionale dell'Amministrazione verranno nominate, ai sensi della normativa vigente, due Commissioni esaminatrici, ciascuna competente per la predisposizione e l'espletamento delle prove d'esame in relazione ai seguenti profili professionali:

a) profilo di Esperto/a di valutazione - Competitività imprese e profilo di Esperto/a archivistica e gestione documentale - Digitalizzazione processi e servizi;

b) profilo di Esperto/a di sistemi informatici e profilo di Specialista di progettazione e gestione tecnica - Transizione energetica ed economia circolare.

La ripartizione dei profili professionali tra le Commissioni esaminatrici è definita tenendo conto dell'afferenza delle lauree di riferimento ai medesimi Dipartimenti dell'Università degli Studi della Basilicata, al fine di garantire coerenza tecnica e uniformità nella valutazione delle competenze richieste.

2. Ciascuna Commissione esaminatrice è presieduta da un dirigente della Regione Basilicata ed è composta da due docenti dell'Università degli Studi della Basilicata, ciascuno con comprovata esperienza in almeno uno degli ambiti di competenza richiesti dai profili professionali attribuiti alla Commissione. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un funzionario regionale. I componenti rendono, all'atto dell'insediamento, le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.

3. Le Commissioni esaminatrici possono essere integrate da componenti aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze linguistiche e informatiche.

4. Almeno un terzo del numero dei componenti ciascuna Commissione esaminatrice è riservato alle donne.

5. Ciascuna Commissione esaminatrice conclude la procedura concorsuale entro 180 giorni dalla data di conclusione della prova scritta. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'Ufficio Risorse umane e Organizzazione.

**Articolo 7 – Svolgimento del concorso e prove d'esame**

1. Il concorso è espletato in base ad una procedura articolata nelle seguenti fasi:

a) prova scritta;

b) prova orale, riservata ai candidati che abbiano superato la prova scritta;

c) valutazione dei titoli, effettuata esclusivamente nei confronti dei candidati che abbiano superato la prova orale.

2. La prova scritta è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

3. La prova orale è valutata in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. Alla valutazione dei titoli è attribuibile un punteggio massimo di 30 punti, secondo quanto previsto dal successivo art. 10, comma 3.

5. La votazione finale, espressa in novantesimi, è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

6. La data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove sono pubblicati nel portale unico del reclutamento "inPA" e nel sito istituzionale dell'Amministrazione almeno quindici giorni prima della data fissata per il loro svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sostituisce ogni altra forma di comunicazione ai candidati.

7. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità ed esibirlo a richiesta della Commissione o del personale addetto all'identificazione.

8. I candidati che non si presentino a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti sono considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dalla procedura concorsuale, qualunque ne sia la causa, anche se indipendente dalla loro volontà.

**Articolo 8 – Prova scritta**

1. La prova scritta consiste nella redazione di uno o più elaborati sintetici o in questionari a risposta multipla, finalizzati a verificare le conoscenze specialistiche nelle seguenti materie d'esame, distinte per ciascun profilo professionale:

- per il **profilo professionale di Esperto/a di valutazione – Competitività imprese:**

  - Economia aziendale e analisi di bilancio;
  - Economia politica (micro e macroeconomia);
  - Economia e gestione delle imprese;
  - Valutazione degli investimenti e performance management;
  - Economia dei mercati e politiche pubbliche;

- per il **profilo professionale di Esperto/a archivistica e gestione documentale – Digitalizzazione processi e servizi:**

  - Archivistica generale e gestione documentale;
  - Normativa su beni culturali e archivi (d.lgs. n. 42/2004 e normativa correlata);
  - Digitalizzazione e conservazione documentale digitale;
  - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
  - Privacy e trasparenza amministrativa (GDPR e d.lgs. n. 33/2013);

- per il **profilo professionale di Esperto/a di sistemi informatici – Cybersecurity:**

  - Architetture dei sistemi informatici, sistemi operativi e reti;
  - Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; standard ISO/IEC 27001 e best practice;
  - Progettazione e gestione di basi di dati;
  - Metodologie di ingegneria del software;
  - Qualità e testing del codice;

- per il **profilo professionale di Specialista Progettazione e Gestione Tecnica – Transizione energetica ed economia circolare:**

- Ingegneria ambientale e civile (fondamenti e applicazioni);
- Energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica;
- Economia circolare e sostenibilità dei sistemi produttivi;
- Valutazione di impatto ambientale e normativa ambientale (VIA, VAS, autorizzazioni ambientali);
- Project management e normativa in materia di contratti pubblici e appalti.

2. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle modalità di svolgimento della prova scritta sono stabilite da ciascuna Commissione esaminatrice e comunicate mediante pubblicazione di un avviso nel portale "inPA" e nel sito istituzionale dell'Amministrazione.

3. Ciascuna Commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del diario della prova scritta secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 6, indicherà il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della stessa.

4. Per l'espletamento della prova scritta, l'Amministrazione ricorre all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

5. La correzione degli elaborati da parte delle Commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminata la correzione degli elaborati ed attribuita la relativa valutazione, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle su descritte operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale mediante pubblicazione nel portale "inPA" e nel sito istituzionale dell'Amministrazione.

6. Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. È consentita la sola consultazione di dizionari della lingua italiana e di testi normativi non commentati. In caso di violazione delle suddette disposizioni, la Commissione esaminatrice competente dispone l'immediata esclusione dalla procedura concorsuale.

**Articolo 9 – Prova orale**

1. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare non solo il possesso delle conoscenze teoriche nelle materie previste per ciascun profilo professionale dal precedente articolo, ma anche il possesso delle capacità logico-tecniche, comportamentali e attitudinali, nonché la conoscenza della lingua inglese.

2. In occasione della pubblicazione del calendario della prova orale secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 6, ai candidati sarà reso noto il punteggio riportato nella prova scritta, mediante pubblicazione nell'area ad accesso riservato del portale "inPA".

3. Al termine di ogni sessione giornaliera d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascuno. L'elenco è affisso presso la sede di svolgimento della prova ed è altresì pubblicato nell'area ad accesso riservato del portale "inPA".

**Articolo 10 – Valutazione dei titoli**

1. Entro 30 giorni dall'ultima sessione della prova orale, le Commissioni esaminatrici effettuano e concludono la valutazione dei titoli relativamente ai soli candidati che hanno superato la prova stessa. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, le Commissioni esaminatrici elaborano le graduatorie finali per ciascun profilo professionale a bando.

2. Saranno valutati esclusivamente i titoli dichiarati in modo completo e corredati delle informazioni richieste dall'avviso ai fini della relativa valutazione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Eventuali carenze od omissioni relative a elementi non essenziali, qualora i dati necessari risultino comunque desumibili dalla documentazione allegata o già in possesso dell'Università degli Studi della Basilicata, potranno essere oggetto di richiesta di chiarimenti o precisazioni, nel rispetto della par condicio tra i candidati. Non sono ammesse integrazioni successive alla scadenza del bando di concorso aventi ad oggetto titoli non dichiarati entro il predetto termine.

3. I titoli valutabili e i punteggi attribuibili, per categoria, sono i seguenti:

a) Età anagrafica alla data di scadenza del bando: **max 8 punti**

- da 20 anni a 21 anni (fino al giorno precedente il compimento del 22° anno): 8 punti;
- da 22 anni a 23 anni (fino al giorno precedente il compimento del 23° anno): 6 punti;
- da 23 anni a 24 anni non compiuti (fino al giorno precedente il compimento del 24° anno): 4 punti.

b) Media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami: **max 20 punti**

Gli esami che vengono presi in considerazione per l'attribuzione dei punteggi relativi alla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami sono i seguenti:

- per gli iscritti al terzo anno, tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi per il primo ed il secondo anno di corso, che devono essere stati superati positivamente dai candidati entro i termini previsti dallo stesso piano;
- per gli iscritti fuori corso, tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi per il primo, secondo e terzo anno di corso, che devono essere stati superati positivamente dai candidati entro i termini previsti dallo stesso piano.

I punteggi sono attribuiti come di seguito indicato:

- media dei voti da 29/30 a 30/30: 20 punti;
- media dei voti da 27/30 a 28,99/30: 16 punti;
- media dei voti da 25/30 a 26,99/30: 12 punti;
- media dei voti da 23/30 a 24,99/30: 8 punti
- media dei voti da 21/30 a 22,99/30: 4 punti
- media dei voti inferiore a 21/30: 0 punti.

c) Altra laurea triennale, conseguita anche in concomitanza con altro corso di studi: **2 punti**

**Articolo 11 – Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie finali**

1. Le Commissioni esaminatrici formulano, per ciascun profilo professionale oggetto della procedura concorsuale, una distinta graduatoria finale di merito, redatta secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivamente conseguito dai candidati.

2. Il punteggio finale è determinato dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli valutabili secondo quanto previsto dal presente bando di concorso.

3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali relative ai rispettivi profili professionali, fatto salvo quanto previsto in materia di riserve di legge ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, del presente bando.

4. Ai sensi dell'art. 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in caso di parità di punteggio complessivo è preferito il candidato di minore età anagrafica. Qualora permanga una situazione di ulteriore parità, si applicano i titoli di preferenza secondo l'ordine stabilito dall'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

5. I candidati che intendano avvalersi dei titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente devono dichiararne il possesso nella domanda di partecipazione. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale.

6. I candidati che abbiano superato la prova orale devono trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di svolgimento della prova stessa, all'indirizzo PEC ufficio.risorse.umane@cert.regione.basilicata.it, la documentazione comprovante il possesso dei titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di partecipazione.

7. In esito agli adempimenti di cui ai commi precedenti, le Commissioni esaminatrici trasmettono le graduatorie finali all'Ufficio Risorse umane e Organizzazione per i successivi adempimenti di competenza.

8. Le graduatorie finali di merito sono approvate, per ciascun profilo professionale, con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Risorse umane e Organizzazione.

9. Le graduatorie finali sono pubblicate contestualmente nel portale unico del reclutamento “inPA” e nel sito istituzionale dell’Amministrazione. Tale pubblicazione produce effetti di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

10. Le graduatorie conservano efficacia secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 10, della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 12 – Assunzione in servizio**

1. I candidati dichiarati vincitori, a seguito di provvedimento dell’Amministrazione di autorizzazione all’assunzione, vengono invitati con apposita comunicazione, inoltrata a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione, per la stipula del contratto individuale di lavoro.

2. Il candidato che non ottemperi alla convocazione per la stipula del contratto individuale di lavoro o che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dall’assunzione e dalla graduatoria. Ai fini della copertura del posto, si procederà allo scorrimento della graduatoria per il profilo professionale di riferimento secondo il relativo ordine di merito.

3. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto individuale di formazione e lavoro della durata di 36 mesi.

4. Il personale assunto è inquadrato nel livello retributivo iniziale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del Comparto Funzioni locali.

5. Possono essere assunti in servizio anche i candidati vincitori che alla data dell’assunzione abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il ventiquattresimo anno d’età.

6. Per i cittadini di Paesi terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

7. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, i vincitori sono sottoposti a visita medica da parte del medico competente, al fine di accertare l'idoneità alle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire. L'Amministrazione, sulla base del giudizio espresso dal medico competente, dispone l'esclusione dei candidati che non risultino idonei allo svolgimento delle relative mansioni.

8. Entro il termine stabilito dall'Amministrazione, il candidato vincitore è tenuto a dichiarare di non essere titolare di altri rapporti di impiego pubblico o privato ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per l'instaurazione del rapporto di lavoro con la Regione Basilicata, nonché a dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

9. Al personale assunto si applica il periodo di prova previsto dal vigente C.C.N.L. - Comparto Funzioni locali.

10. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di disporre, con provvedimento motivato e in qualsiasi fase della procedura concorsuale, l'esclusione dei candidati che risultino privi dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, nonché nei casi di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti o qualora le verifiche effettuate nell'ambito della procedura abbiano esito negativo.

11. La Regione Basilicata si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'assunzione o di adottare i provvedimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente qualora venga accertata la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per l'accesso all'impiego.

**Articolo 13 – Trattamento economico**

1. Al personale assunto con contratto di formazione e lavoro si applica il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali, compatibilmente con la disciplina del contratto e con le specifiche disposizioni contrattuali applicabili.

2. Il personale assunto è iscritto ai competenti istituti previdenziali e assistenziali secondo la normativa vigente applicabile ai dipendenti del Comparto Funzioni locali.

**Articolo 14 – Percorso di formazione**

1. Nell'ambito del contratto di formazione e lavoro della durata di trentasei mesi, è previsto un percorso formativo obbligatorio della durata complessiva di 140 ore, svolto in collaborazione con l'Università degli Studi della Basilicata e finalizzato all'acquisizione di competenze teoriche e pratiche coerenti con i profili professionali messi a bando.

2. Il percorso formativo è finalizzato, in particolare, a:

a) favorire l'inserimento qualificato del personale nel contesto organizzativo dell'Amministrazione;

b) sviluppare competenze tecnico-professionali specifiche connesse alle mansioni da svolgere;

c) rafforzare le competenze trasversali, con particolare riguardo alla comunicazione, al lavoro in gruppo e alla capacità di problem solving;

d) assicurare la conoscenza della normativa di settore, nonché delle procedure interne dell'Ente.

3. Le attività formative, da effettuarsi in sostituzione dell'attività lavorativa, sono articolate nell'arco del triennio secondo la seguente distribuzione:

a) primo anno: n. 60 ore;

b) secondo anno: n. 40 ore;

c) terzo anno: n. 40 ore.

4. Il percorso formativo si compone di:

a) formazione di base e trasversale, concernente, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento dell'Amministrazione, elementi di diritto amministrativo, normativa in materia di trasparenza, anticorruzione e protezione dei dati personali, nonché salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e competenze digitali di base;

b) formazione tecnico-professionale, articolata in moduli coerenti con il profilo professionale, comprendenti l'utilizzo di strumenti operativi, l'applicazione di procedure interne e lo svolgimento di attività pratiche guidate.

5. Le attività formative sono erogate mediante modalità diversificate, tra cui lezioni frontali, formazione a distanza, laboratori pratici, affiancamento on the job, seminari e workshop.

6. A ciascuno dei candidati reclutati è assegnato un tutor, individuato dall'Amministrazione, con compiti di supporto, monitoraggio e verifica del percorso formativo e dell'inserimento lavorativo.

7. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria. L'Amministrazione provvede alla rilevazione delle presenze e alla tracciabilità delle attività svolte mediante appositi strumenti, anche informatici.

8. Il percorso formativo prevede verifiche intermedie e una valutazione finale delle competenze acquisite, ai fini del monitoraggio dell'efficacia dell'intervento formativo.

9. Al termine del percorso è rilasciata apposita attestazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite.

10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare, integrare o aggiornare i contenuti e le modalità del percorso formativo in relazione a sopravvenute esigenze organizzative o normative, nel rispetto della durata complessiva prevista.

**Articolo 15 – Mutamento del rapporto di lavoro**

1. Il personale in servizio con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, di cui all'articolo 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, che abbia ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, alla scadenza dei contratti di formazione e lavoro stipulati, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Ai fini dell'assunzione di cui al precedente comma, la valutazione positiva deve essere accompagnata da una relazione motivata concernente il servizio prestato, le attività svolte e la performance conseguita.

3. L'assunzione a tempo indeterminato è disposta nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti di spesa del personale.

4. In caso di assunzione a tempo indeterminato, il dipendente è tenuto a permanere presso la Regione Basilicata per un periodo di cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Durante tale periodo non potranno essere concessi nulla osta per trasferimenti, comandi o altre forme di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Qualora non intervenga la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il contratto si intende risolto alla scadenza prefissata e non è suscettibile di proroga o rinnovo, fatto salvo il prolungamento necessario al completamento delle attività formative nei casi di malattia, congedo di maternità o parentale e infortunio sul lavoro, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

**Articolo 16 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), si informano i candidati che i dati personali forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno trattati dalla Regione Basilicata per le finalità connesse allo svolgimento della procedura selettiva, alla formazione delle graduatorie, nonché, in caso di esito positivo, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del GDPR, in quanto necessario per adempiere a obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, in conformità alla normativa vigente in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne eventuali categorie particolari di dati personali, il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e g) del GDPR, ove necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del Titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonché per motivi di interesse pubblico rilevante.

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la partecipazione alla procedura concorsuale. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere alla valutazione della domanda di partecipazione.

4. Il trattamento dei dati personali è effettuato con modalità manuali, informatiche e telematiche, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32 del GDPR, mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati.

5. Il Titolare del trattamento è la Regione Basilicata, con sede in Viale Vincenzo Verrastro n. 4 – 85100 Potenza. I dati personali sono trattati, sotto l'autorità del Titolare, dai soggetti designati ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. n. 101/2018, individuati, nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, nei Direttori generali, nei Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e nei Dirigenti competenti per materia, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 540 del 19 luglio 2021.
È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti:

- e-mail ufficio.personale@regione.basilicata.it;
- PEC ufficio.risorse.umane@cert.regione.basilicata.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è contattabile ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale della Regione Basilicata nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali e privacy.
e-mail: dpo@regione.basilicata.it.

6. I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al presente articolo, ai soggetti coinvolti nello svolgimento della procedura concorsuale, quali i componenti delle Commissioni esaminatrici, il personale autorizzato dell'Amministrazione, nonché ad altre pubbliche amministrazioni e ai soggetti che forniscono servizi strumentali, inclusa la gestione della piattaforma "inPA", nei limiti strettamente necessari e nel rispetto della normativa vigente.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nei soli casi previsti dalla legge, anche mediante pubblicazione nel portale "inPA" e nel sito istituzionale dell'Amministrazione, con riferimento, in particolare, agli esiti delle prove, alle graduatorie e agli atti della procedura, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza.

8. I dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per i termini previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione degli atti amministrativi, degli obblighi di trasparenza e delle graduatorie concorsuali.

9. Gli interessati possono esercitare, nei limiti e alle condizioni previste dal GDPR, i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento e di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

11. Il trattamento dei dati personali non comporta l'attivazione di processi decisionali automatizzati.

**Articolo 17 – Accesso agli atti della procedura concorsuale**

1. L'accesso agli atti della presente procedura concorsuale è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, nonché dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di protezione dei dati personali.

2. La presentazione della domanda di partecipazione comporta la presa d'atto da parte del candidato che gli atti della procedura concorsuale possono essere oggetto di accesso da parte dei soggetti legittimati, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Le istanze di accesso sono esaminate dall'Amministrazione nel rispetto della disciplina vigente, assicurando il necessario contemperamento tra il diritto di accesso, la tutela della riservatezza dei controinteressati e la protezione dei dati personali.

4. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati sono assolti dall'Amministrazione secondo le modalità previste dalla legge.

**Articolo 18 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di accesso al pubblico impiego e, in particolare, quelle contenute negli artt. 35 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, nonché nel decreto interministeriale 21 dicembre 2023.

**Articolo 19 – Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il funzionario responsabile del settore "Selezione e sviluppo risorse umane".